COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 625

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CERVONE e LETTIERI: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (3052) 625

PRESIDENTE 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634

BALDI CARLO 633

BIAGGI NULLO 628

CERAVOLO 627

CERVONE 628, 631

COLLEONI 630

DEMARCHI 627, 629

GIRARDIN, *Relatore* 626, 627, 630, 632, 633

MERENDA 628, 629, 632

OLMINI 626, 629, 631

ORIGLIA 626, 631

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 626, 627, 633, 634

PICCINELLI 626, 629, 631, 632

ROMUALDI 629

TITOMANLIO VITTORIA 630, 632, 633

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442)

PRESIDENTE 634, 638

PAG.

CATALDO 636, 637

DI VAGNO 634

MERENDA, *Relatore* 637

Votazione segreta:

PRESIDENTE 639

La seduta comincia alle 10.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova e Di Leo.

Seguito della discussione della proposta di legge Cervone e Lettieri: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (3052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3052, di iniziativa degli onorevoli Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta vennero approvati i primi quat-

tro articoli del provvedimento. Sull'articolo 5, dopo breve discussione e su invito del Governo, la Commissione ritenne di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, onde meglio chiarire alcuni punti e più esattamente formulare un emendamento che a quell'articolo era stato proposto.

Il Relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di riferire al riguardo.

GIRARDIN, *Relatore*. Senza ripetere gli argomenti già dibattuti, propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 5, eventualmente da collocare – in sede di coordinamento – come secondo comma dell'articolo 1:

« Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dall'articolo 1, potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

Si verrebbe così ad aggiungere, all'ipotesi di cui all'articolo 1, della estensione di licenza di vendita già esistente per i prodotti conservati anche ai prodotti surgelati, l'ipotesi del commerciante titolare di una licenza per prodotti cosiddetti freschi che viene abilitato alla vendita dei prodotti surgelati.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei innanzi tutto precisare come sia opportuno, a mio avviso, che la norma di cui ha dato ora lettura il Relatore resti come articolo 5. Le ipotesi cui ci si è riferiti sono, infatti, ben distinte: da una parte, la licenza per il commercio di prodotti surgelati esteso a chi abbia già quella per prodotti conservati; dall'altra, il caso di colui che esercita il commercio per un certo numero di voci merceologiche e vuole aggiungervi quella dei prodotti surgelati. Le due ipotesi, dunque, possono benissimo essere disciplinate in articoli diversi.

Vi è piuttosto da rilevare come dall'intera proposta di legge non appaia chiara la possibilità di ottenere una licenza esclusivamente per prodotti surgelati; possibilità che sembra a me opportuno prevedere, stante l'attuale tendenza del commercio verso la specializzazione. Io proporrei dunque un comma, che potrebbe precedere all'articolo 5 quello che è stato poco fa letto dal Relatore, della seguente formulazione:

« La licenza di cui all'articolo 3 può essere rilasciata, con le modalità indicate nell'articolo 2, anche al commerciante che intende vendere esclusivamente prodotti surgelati ».

OLMINI. Concordo con la formulazione del nuovo articolo 5, quale è stata proposta dal Relatore, come concordo con il suggerimento di spostarne la collocazione come secondo comma dell'articolo 1.

Mi dichiaro invece contrario all'emendamento cui ha ora accennato l'onorevole Sottosegretario. Tale mia opposizione deriva, innanzi tutto, da una ragione di ordine generale. Il provvedimento oggi in discussione si ispira ad un allargamento della gamma delle voci merceologiche dei centri di vendita. Trattasi, d'altronde, del criterio che corrisponde al moderno indirizzo della distribuzione. Al limite, si dovrà arrivare a due sole licenze: per gli alimentari e per i non alimentari. Ovviamente si può anche prevedere che ad un esercente salti in mente di mettersi a vendere solo surgelati; ma non vedo per quale ragione si dovrebbe limitare l'interessato ad una licenza del tipo di quella suggerita dall'onorevole Sottosegretario, quando può benissimo vendere esclusivamente prodotti surgelati pur con una licenza per una gamma più vasta.

Vi è poi da fare un'altra considerazione. Non vorrei, cioè, che con una norma del genere si creassero i presupposti per incoraggiare le ditte produttrici di prodotti surgelati – le sole che avrebbero un reale interesse a farlo – a dar vita ad una rete monopolistica di distribuzione dei loro prodotti.

PICCINELLI. Vorrei rivolgere all'onorevole Sottosegretario, in relazione all'emendamento presentato, due domande: se non ritiene che una specializzazione quale quella da lui configurata possa portare all'aumento dei costi di distribuzione; se non ritiene che l'approvazione di una norma del tipo di quella proposta, possa portare, in molti Comuni, di fronte alla richiesta di nuove licenze, alla concessione di licenze *ad hoc* per i soli surgelati, con conseguente moltiplicazione degli esercizi.

Onorevole Sottosegretario, occorre tener presente che in Italia esiste, soprattutto in alcune località, un numero eccessivo di posti di vendita. Non vorrei che si creasse la premessa per un'ulteriore moltiplicazione degli esercizi commerciali e per un aumento delle spese generali della distribuzione.

ORIGLIA. Concordo con la proposta formulata dal Relatore mentre mi preoccupa l'emendamento suggerito dall'onorevole Sottosegretario. Ci si è mai domandati chi nel nostro Paese – avuto riguardo alle speciali attrezzature occorrenti – potrebbe vendere unicamente prodotti surgelati? Solo grandi

importatori, grandi ditte, che verrebbero in tal modo ad inserirsi su un mercato già molto pesante.

Ho l'impressione che lo stesso Ministero dell'industria nutra apprensioni sull'eccessivo numero di esercizi commerciali esistenti in Italia. È chiaro come una norma del genere di quella proposta possa costituire una ulteriore sollecitamente all'allargamento di tale numero.

DEMARCHI. Sono perfettamente d'accordo con il testo proposto dal collega Girardin, così come sono assolutamente convinto che occorra combattere la polverizzazione dei centri di vendita, causa prima dell'aumento dei costi di distribuzione.

A mio avviso, però, occorre integrare la norma delegando alle autorità locali, che solo possono valutare le effettive necessità di una zona, il potere di concessione delle licenze. È chiaro, ad esempio, che Torino non ha bisogno di veder aumentate le rivendite di un certo tipo, mentre possono esistere zone in cui scarsi sono i negozi che vendono – anche per il costo delle attrezzature necessarie – solo prodotti surgelati. È necessario dunque concedere in materia, alle autorità locali, maggiori poteri discrezionali di quelli di cui godono attualmente.

CERAVOLO. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario sia tale da poter configurare contenuti generali molto importanti. Tutti sappiamo come sia pletorica la rete distributiva esistente nel nostro Paese. Sembra a me che sia urgente riorganizzarla, riqualificarla e non creare condizioni per un'ulteriore proliferazione dei negozi. Dar vita, invece, ad una licenza quale quella suggerita può solo spianare la strada alla creazione di una seconda rete di distribuzione di carattere monopolistico.

Mi spiego: ad orientarsi verso la produzione di prodotti surgelati sono solo le grandi industrie che potrebbero, in brevissimo tempo, creare una propria rete di distribuzione, monopolizzando l'intero mercato: ora, che dette industrie abbiano la tendenza a crearsi una rete propria, direi è quasi un fatto naturale; ma che da parte nostra, dopo i principi qui più volte affermati in materia di distribuzione, si vada ad offrir loro lo strumento per realizzarla, è qualcosa che non si può certo accettare.

GIRARDIN, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Sottosegretario genera anche in me notevoli perplessità. Innanzi tutto, lo spirito informatore della proposta di legge è certamente quello di allargare la gamma merceologica dei prodotti venduti dai titolari di licenze. Gli articoli già votati, poi, con la norma da me proposta questa mattina, non mi pare escludano la possibilità di concedere licenze *ad hoc*. Infine, mi pare che le osservazioni del collega Piccinelli sui costi di distribuzione siano tali da doverci far seriamente meditare.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Le preoccupazioni avanzate circa la proposta da me formulata sono state di due ordini.

Si è detto, innanzi tutto, come la tendenza alla specializzazione possa portare alla moltiplicazione delle licenze. Io vorrei far presente come tutto ciò rientri in un contesto di più generale rilievo che ormai da qualche tempo sta dando luogo ad ampi dibattiti. L'orientamento prevalente degli interessati, al riguardo, è quello di una completa liberalizzazione: si parla addirittura di abolizione delle licenze. Certo il Ministero ha messo il fermo a certi indirizzi radicali ed ha suggerito un criterio di gradualità; comunque la proposta da me oggi avanzata si muove appunto in questo quadro generale. Preoccupazioni di questo tipo non dovrebbero; perciò, sussisterne.

Si è poi avanzata la preoccupazione relativa alla possibile creazione da parte dell'industria interessata di una propria rete di distribuzione. Indubbiamente, un tale orientamento da parte delle industrie di questo settore potrebbe palesarsi, e se si giudica che esso potrebbe venire determinato od incoraggiato dall'emendamento da me proposto, io non insisto sullo stesso. Tanto più che non si tratta di questione di sostanza. Io lo avevo presentato unicamente allo scopo di rendere esplicito quello che già si evince implicitamente dal testo della proposta di legge.

Accetto invece senz'altro il testo dell'articolo 5 proposto del Relatore, conservandolo, per la collocazione, come articolo 5, cioè dove già sta.

PRESIDENTE. A proposito della collocazione del nuovo testo dell'articolo 5, vorrei rilevare alcune cose. Se consideriamo gli articoli 2, 3 e 4 quali norme disciplinanti la ipotesi prevista all'articolo 1 – estensione della licenza in questione ad esercenti che già posseggono una licenza per la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati – e collochiamo il nuovo testo proposto dal Relatore all'articolo 5, potremmo far supporre che nell'ipotesi in esso prevista non occorre alcuna disciplina particolare (quando invece direi che ne occorre di più, visto che trattasi di esercizi neppure abilitati alla vendita di prodotti conservati).

A me pare che la disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 sia comune alle due ipotesi. Perché ciò risulti chiaro occorre, a mio avviso, che la norma in questione sia collocata anch'essa all'articolo 1, come secondo comma.

MERENDA. Recita l'articolo 2: « La licenza di vendita è concessa per una unica voce alimenti surgelati », cioè riguarda evidentemente il caso di coloro i quali sono già titolari di una licenza di vendita di prodotti conservati; all'articolo 5 si afferma invece che « nel caso il richiedente sia già titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli e alimentari... la licenza per la vendita degli alimenti surgelati sarà rilasciata come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

Ho l'impressione che l'articolo 5 preveda il caso in cui a queste licenze si debba aggiungere non un'unica voce « prodotti surgelati », ma prodotti freschi e surgelati, ossia non tutti i surgelati, ma alcuni tipi soltanto, collegati ai prodotti freschi che già vengono venduti in ciascun esercizio.

Qui si tratta si sapere con precisione se il titolare di una licenza per la vendita di prodotti alimentari e agricoli comunque conservati debba, per vendere i surgelati, aggiungere soltanto la voce « e prodotti surgelati », o se invece il titolare di licenza di vendita di prodotti freschi (verdura, pollami, dolciumi, eccetera) debba limitare la vendita di prodotti surgelati dell'analoga gamma merceologica dei prodotti freschi che già vende, cioè il dolciere ai soli dolci surgelati, il verdumaio alle sole verdume surgelate, ecc.

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Merenda, lei chiede di sapere se l'inciso contenuto nell'articolo 1, « senza limitazione alcuna in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata concessa licenza di vendita », valga o meno anche nel caso di venditori di prodotti non conservati.

MERENDA. A mio avviso non vale, o almeno l'interpretazione non è univoca.

PRESIDENTE. Penso che a questo punto sia opportuno chiarire la precisa volontà della Commissione.

Sentiamo intanto che ne pensa sú questo punto il presentatore della proposta di legge.

CERVONE. Il problema venne guardato sotto due aspetti: per il gruppo di licenze per rivendite di generi conservati fu predisposto l'articolo 1, con la conseguente disciplina negli articoli successivi; con l'artcolo 2 si faceva, in particolare, una elencazione esemplificativa, che è stata poi successivamente demandata all'apposito Regolamento. L'articolo 5, infine, riguardava il caso dei commercianti titolari di licenza di vendita di prodotti agricoli e alimentari freschi.

Abbiamo ritenuto opportuno stabilire una unica voce « alimenti surgelati », senza indicare le varie specie, in quanto ciò ci avrebbe obbligati ad ulteriori suddivisioni e definizioni. Debbo quindi far rilevare al collega Merenda che qualora stamani ci addentrassimo in una discussione sulle varie categorie di prodotti surgelati, ci troveremmo nella impossibilità di legiferare, tanto vasta è la casistica dinanzi alla quale ci verremmo a trovare. Oltretutto, non raggiungeremmo lo scopo primario della proposta di legge, che è quello di mettere in grado consumatori e commercianti di usufruire della massima estensione dei servizi di vendita.

Mi dichiaro quindi favorevole alla proposta del Presidente di collocare l'articolo 5 come secondo comma dell'articolo 1, precisando che la comune disciplina è quella stabilita dagli articoli 2 e 3 già approvati dalla Commissione.

È chiaro a questo punto che, se il commerciante di dolciumi vuol vendere solo i surgelati dolci, è libero di farlo come e quando crede. Però il principio tenuto presente dai presentatori nel predisporre il testo di questa proposta di legge è il seguente: in materia di surgelati *tutti* i titolari di licenza possono vendere *qualsiasi* prodotto.

MERENDA. Non è certo mia volontà stabilire che a coloro i quali vendono prodotti agricoli e alimentari freschi è necessario concedere la licenza limitata agli analoghi surgelati; ho soltanto creduto d'interpretare, in base alla collocazione, che tale fosse la volontà del proponente. Quando il proponente afferma che non è così, ritiro la mia osservazione.

In forza dell'ordine del giorno presentato, sarei anzi portato ad affermare il contrario: colui cioè che vende il pesce fresco non dovrebbe poter vendere il pesce surgelato. Se comunque questa è la volontà del proponente, e se questo mi pare sia l'orientamento della Commissione, ben venga la collocazione dell'articolo 5 come secondo comma dell'articolo 1.

BIAGGI NULLO. La presente proposta di legge intende disciplinare un settore che compare per la prima volta sul mercato. Nel passato abbiamo sempre concesso le licenze in base alle categorie merceologiche, oggi invece, *tutti* i surgelati verrebbero a costituire un'unica categoria. Ciò implica delle compli-

cazioni, in quanto licenze del genere sovvertono il sistema tradizionale, anche perché i prodotti surgelati costituiscono i prodotti dell'avvenire. Perdiamo così ogni possibilità di attuazione graduale di un nuovo ordinamento. Questo è appunto il problema dei « supermarkets »: senza una certa gradualità, essi avrebbero già invaso le città, con un totale mutamento dei sistemi tradizionali di vendita al minuto.

Vi è poi un altro aspetto da considerare, relativo al pericolo di mettere il commerciante in condizione di potere, a un certo momento, approfittare della coesistenza delle due voci. Chi ci assicura infatti che l'esercente non venda per fresco il prodotto tolto invece mezz'ora prima dal surgelatore? Nessun consumatore sarebbe in grado di accertare la verità. Occorrerà meditare su questo secondo aspetto del problema e cercare di arrivare magari a una specializzazione, così come è avvenuto per il settore delle carni.

MERENDA. Ai fini della chiarezza delle nostre formulazioni, vorrei chiedere a chi è competente in materia se è vero o meno che, una volta sconfezionato, il prodotto surgelato deve essere consumato nel giro di poche ore, pena il suo deterioramento. Se ciò fosse vero, cadrebbe ogni preoccupazione circa la possibilità di vendere come fresco il prodotto surgelato.

ROMUALDI. Se noi aggiungessimo, all'articolo 1, all'espressione: « L'esercizio per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati è consentito a tutti gli esercizi commerciali... che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati », le parole « o freschi », avremmo risolto ogni problema, interpretando integralmente e fedelmente il pensiero dei proponenti.

Aggiungo che io sarei stato d'accordo con l'emendamento suggerito dall'onorevole Sottosegretario in materia di licenza specifica per la vendita dei surgelati. Tale licenza non avrebbe messo assolutamente in difficoltà chi già è titolare di un'altra ed esercita il commercio, mentre avrebbe consentito una larga apertura nei confronti di una specializzazione che marcia indubbiamente verso l'avvenire, offrendo ogni garanzia di evitare quella confusione merceologica che fatalmente si verificherà in presenza di licenze miste per la vendita di prodotti che – sul piano igienico come su altri – dovrebbero, invece, essere tenuti ben distinti.

DEMARCHI. Sono lieto di vedere che stanno sorgendo dubbi nei colleghi. Sono convinto che l'inserimento – all'articolo 5 o all'articolo 6, non importa – dell'espressione « tenute presenti le necessità degli enti locali » risolverebbe ogni problema. Per l'esperienza che ho in materia, sono assolutamente convinto che non vi è alcun bisogno di approvare una norma *ad hoc* per ottenere la licenza per soli surgelati; questa possibilità, del resto, esiste già, sulla base della circolare ministeriale che attualmente disciplina la materia.

OLMINI. Dopo l'intervento del collega Biaggi Nullo, sento la necessità di ribadire il discorso di fondo sulla impostazione stessa della proposta di legge. Si è partiti dal criterio di estendere la gamma merceologica relativa ad una licenza, il che non vuol dire – me lo permetta l'onorevole Sottosegretario – arrivare alla completa liberalizzazione delle licenze. Non è quindi possibile, a mio avviso, arrivare a operare una distinzione fra prodotti freschi, congelati e surgelati. Gli stessi Comuni sono in movimento per allargare la gamma dei prodotti e restringere il numero dei tipi di licenze, per arrivare, possibilmente, al centro di vendite alimentari ed a quello di vendite non alimentari (che è poi a mio parere la strada giusta).

Considerato poi il tipo di lavorazione e di confezione del prodotto surgelato, non pare a me che possano sussistere certe preoccupazioni. Lo stesso pesce surgelato potrebbe essere benissimo venduto dal pasticcere, perché no? Io sono convinto che si tratta di un settore suscettibile di un grande sviluppo, anche se attualmente in Italia incontra certe difficoltà; se così è, mi sembra giusto che ogni prodotto surgelato possa essere venduto da qualsiasi esercente di ogni piccolo paese. Sono dunque favorevole a mantenere le cose così come stanno.

PICCINELLI. Mi pare che si sia qui riaperta la discussione sull'articolo 1, che è stato, invece, già approvato. Vorrei, comunque, sottolineare che la proposta del collega Romualdi – introduzione dell'espressione « o freschi » all'articolo 1 – potrebbe risolvere il problema senza ricorrere ad un comma aggiuntivo. Forse, addirittura, lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto sopprimendo allo stesso articolo le parole « comunque conservati ».

Il problema cui attribuisco un certo valore è quello sollevato dal collega Merenda prima e dal collega Biaggi Nullo poi: la possibilità di frodi quando il titolare di una licenza per prodotti surgelati venda anche analoghi prodotti freschi. Il pericolo diventa reale soprattutto nel caso del pesce e della carne; è evidente, infatti, come per gli ortofrutticoli, ad

esempio, non esista alcuna convenienza economica a vendere prodotti surgelati per freschi.

Vorrei perciò richiamare gli onorevoli colleghi a quanto in questa sede dicemmo a proposito della carne congelata e dei rischi che essa fosse venduta per fresca. Evidentemente, rischi ancora più grandi esistono nel caso di carne surgelata.

Un specificazione, quindi, in questo settore potrebbe essere fatta e sarebbe opportuno.

Quella cui ho fatto cenno è però, a mio avviso, la sola preoccupazione che può nascere. Non mi pare, cioè, che abbia valore la osservazione che la concessione di licenze per surgelati a titolari di licenze per altri prodotti potrebbe mettere in difficoltà i commercianti. Caso mai, infatti, è valida la preoccupazione contraria: che la licenza, cioè, concessa autonomamente, per la sola vendita di surgelati, possa creare difficoltà al commerciante titolare di licenza per la vendita di prodotti freschi o conservati, proprio perché il surgelato è il prodotto dell'avvenire.

Quindi noi praticamente – dando vita ad una situazione differenziata di questo tipo: vendita da un lato di prodotti surgelati e dall'altro di prodotti freschi e conservati – metteremmo in condizioni di inferiorità, se non immediatamente, almeno in un avvenire prossimo, coloro che rimanessero titolari della sola licenza di vendita di prodotti freschi.

La soluzione più logica mi sembrerebbe pertanto quella di concedere licenze per la vendita di prodotti surgelati ai commercianti di prodotti conservati e freschi, con una limitazione particolare per la carne e il pesce.

COLLEONI. A questo punto, siccome appa chiaro che è la mancanza di esperienza in materia che ci costringe a una discussione che minaccia di rimanere sterile, vorrei proporre la nomina di un Comitato ristretto, che studi attentamente il problema e sottoponga quindi al nostro esame un testo da condurre in porto; altrimenti, continueremo su ogni articolo a riproporre tesi, argomenti e ipotesi future, col rischio di far oggi una legge che poi in pratica darà luogo a qualche inconveniente, ovvero si rileverà inapplicabile.

PRESIDENTE. La proposta del collega Colleoni urta contro un ostacolo di natura formale e tuttavia non facilmente superabile, in quanto gli articoli da 1 a 4 sono stati da noi già votati in sede legislativa. Ne deriva pertanto che il Comitato ristretto dovrebbe occuparsi soltanto dell'articolo 5 – di un problema cioè che mi pare già abbiamo ampiamente esaminato in sede di discussione generale – e dell'articolo 6.

Che ne dice il Relatore?

GIRARDIN, *Relatore*. Nostra preoccupazione, a quanto pare, è quella che, prevedendo la proposta di legge la concessione della licenza di vendita per un'unica voce « alimenti surgelati », al limite possa verificarsi la situazione di colui che vende i dolci e nel contempo può vendere anche il pesce. Faccio rilevare però che non abbiamo ancora esaminato l'articolo 6, in base al quale sarà possibile subordinare la concessione delle licenze da parte dei Comuni alla osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica, nonché ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria. Il Comune potrebbe quindi, evidentemente, rifiutare la licenza di vendita del pesce surgelato a colui che vende dolci.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi pare che tutta la discussione sia sorta dal fatto che ormai siamo vincolati all'articolo 1. Credo che sarà il Senato, sulla base dell'approfondita discussione da noi svolta, a trovare la soluzione migliore per dire quello che noi forse stiamo dicendo in forma imprecisa.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo trovare il modo di esprimere correttamente la nostra volontà. Se poi il Senato vorrà darvi una migliore formulazione, è libero di farlo.

Aggiungiamo quindi un secondo comma all'articolo 1. In sede di coordinamento possiamo spostare l'articolo 5 come secondo comma dell'articolo 1. Il Senato potrà poi ritenere che sia meglio dire « comunque conservato o fresco » e quindi eliminare il secondo comma.

GIRARDIN, *Relatore*. Sono d'accordo con il Presidente. Se avessimo avuto la possibilità di emendare l'articolo 1, avremmo risolto il problema. Proporrei perciò di votare lo articolo 5, che può diventare in sede di coordinamento il secondo comma dell'articolo 1.

Possiamo eventualmente accogliere le obiezioni dei colleghi Biaggi Nullo e Piccinelli in merito alla carne e al pesce surgelato e precisare all'articolo 6, o con articolo aggiuntivo, che coloro i quali sono titolari della licenza di vendita di carne e pesce fresco non possono ottenere quella per la vendita di carne e pesce surgelato. Questa distinzione mi sembra molto importante; anche in armonia con la posizione assunta dalla Commissione in sede di discussione e votazione della famosa legge sulla carne congelata.

PRESIDENTE. Si tratta a questo punto di verificare se la Commissione è d'accordo nel-

l'approvare l'articolo 5 - che può diventare secondo comma dell'articolo 1 - nel testo proposto dal Relatore. Ne do lettura:

ART. 5.

« Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dall'articolo 1 potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente ».

Pongo in votazione tale nuovo testo con l'intesa che esso potrà esser collocato, in sede di coordinamento, come secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

PICCINELLI. Qualora si volesse introdurre una norma che ovviasse alle preoccupazioni che ho prima illustrato in materia di vendita di prodotti freschi e surgelati appartenenti allo stesso tipo merceologico, occorrerebbe farlo adesso, cioè subito dopo l'approvazione dell'articolo 5 e prima d'iniziare la discussione sull'articolo 6. La norma in questione potrebbe essere così formulata: « La licenza per la vendita di carne e pesce surgelati non potrà essere concessa ai titolari di licenza per la vendita di carne e pesce freschi ».

Desidero però, prima di proporre formalmente l'emendamento, porre un quesito. Il collega Merenda ha spiegato come una norma del genere sarebbe pleonastica, ove non sussistesse un interesse del commerciante a scongelare carne surgelata, vista la rapida alterazione cui quest'ultima andrebbe soggetta. Ma tutto ciò non è valido anche nel caso di scongelamento di carne congelata? In analogia a quanto dicemmo in Commissione in sede di approvazione del provvedimento sulla carne congelata, ove il pericolo fosse uguale nei due casi, dovremmo prospettarci le stesse preoccupazioni. Se la situazione è invece diversa, è ovvio che tutto il discorso può diventare inutile.

ORIGLIA. Onorevole Presidente, vista la faticosa elaborazione di questo provvedimento e le perplessità che nascono ogni momento in tutti i componenti della Commissione, mi chiedo se non sarebbe opportuno un breve tempo di riflessione sull'eventuale articolo 5-*bis* e sull'articolo 6, proprio per non arrivare ad una formulazione che ci lasci incerti o che produca successivi contrasti d'interpretazione. Potrebbe trattarsi di un rinvio anche brevissimo.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di rinvio del collega Origlia. Che ne pensa il presentatore della proposta di legge?

CERVONE. Non entro nel merito della richiesta di rinvio del collega Origlia, né vorrei peccare di eccessivo affetto... paterno che un proponente può nutrire verso una propria creatura. Mi rifaccio direttamente alle preoccupazioni qui manifestate dal collega Piccinelli, preoccupazioni in se stesse assolutamente giuste: è chiaro che ove esistesse un pericolo del genere di quello illustrato, occorrerebbe fare ogni sforzo per ovviarvi.

Sul problema della frode ci siamo già intrattenuti la volta scorsa, allorché esso venne esplicitamente richiamato dal collega Romualdi. La Commissione accettò la proposta di formulare un ordine del giorno che richiamava il Governo a certi controlli, a determinate discipline, ecc. Soprattutto, però, fummo d'accordo nell'affermare che laddove si configurasse una frode interverrebbe il Codice penale, attraverso le sue disposizioni.

Il collega Piccinelli pone ora un altro problema, collegato agli interrogativi sollevati qui, poc'anzi da alcuni colleghi: quale è la differenza tra un genere congelato ed un genere surgelato. La differenza - non sta a me illustrarlo - è profonda. Se sussiste il pericolo di gettare sul mercato, come fresca, della carne congelata, non v'è nessun dubbio che la stessa cosa possa farsi con la carne surgelata. L'elemento surgelato - come è stato già ricordato - ha un brevissimo tempo di resistenza, una volta tolto dalle specialissime attrezzature refrigeranti nelle quali deve essere conservato. Non altrettanto può dirsi per la carne congelata, che può essere mantenuta anche a lungo attraverso i normali sistemi di refrigerazione attualmente in uso.

Mi pare, dunque, che le preoccupazioni del collega Piccinelli possano cadere: *a*) di fronte alla legislazione penale attualmente vigente; *b*) in seguito alla impossibilità tecnica di gettare sul mercato, come fresca, carne surgelata.

Mi dichiaro perciò ovviamente contrario alla richiesta di rinvio formulata dal collega Origlia.

OLMINI. Concordo con queste osservazioni, e aggiungo che l'articolo 3-*bis* da noi già approvato prevede un Regolamento ministeriale, che possiamo appunto rendere preciso e rigoroso a questo fine. Debbo inoltre far osservare che non possiamo, in relazione a

una ipotesi di frode, che è colpita dalla legge penale, impedire a chi vende prodotti freschi di vendere anche quelli surgelati.

PICCINELLI. Se le mie preoccupazioni non hanno motivo di essere, non c'è neanche motivo di presentare formalmente il mio emendamento. In sede di Regolamento si potrebbe semmai studiare se non sia il caso, per la carne e il pesce, di farvi apporre un timbro indelebile, così come avviene per la carne congelata.

PRESIDENTE. D'accordo. Do allora lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

« I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto allo'sservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonché ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria ».

L'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « entro le linee fissate dal Regolamento di cui all'articolo 3 ».

GIRARDIN, *Relatore*. Mi pare sottinteso che i regolamenti locali debbano essere subordinati al Regolamento ministeriale, per cui l'emendamento mi sembra addirittura pleonastico.

TITOMANLIO VITTORIA. Io ritengo invece che il pensiero del proponente non sia chiaramente espresso nell'articolo 6, il cui testo mi sembra in contraddizione con la lettera *d*) della relazione che accompagna la presente proposta di legge, che cito testualmente: « ... i regolamenti locali non possono limitare, e subordinare in alcun modo, la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati, pur facendo salva la osservanza delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari, e dei regolamenti locali di polizia urbana e annonaria ».

Ove non venisse accolto il mio emendamento, annuncio comunque in alternativa la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6.

MERENDA. Mi rendo conto dello spirito dell'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Titomanlio Vittoria. Ella teme cioè che a un certo momento, attraverso un regolamento comunale, si possa eludere lo spirito della legge, la quale stabilisce che non possono essere appunto i regolamenti comunali a limitare da un punto di vista quantitativo le concessioni di licenze. Tuttavia, se noi aggiungiamo l'espressione « entro i limiti », implicitamente affermiamo che i regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria debbono tutti essere emanati nell'ambito delle norme di cui al Regolamento previsto dall'articolo 3-*bis*. E ciò non è possibile.

Io ritengo invece che il testo dell'articolo 6 non consenta alcuna possibilità di intervenire nel merito della concessione della licenza, travalicando cioè quelli che sono i compiti istituzionali delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari. Mi pare quindi che la preoccupazione della onorevole Titomanlio Vittoria non dovrebbe sussistere.

A maggior ragione non credo che sia accettabile l'emendamento preannunciato dal collega Demarchi discutendosi dell'articolo 5. Noi tutti sappiamo che la Costituzione e le norme comunitarie ci impegnano a non porre dei limiti alla liberalizzazione di questo settore; tant'è vero che il Ministero dell'industria e commercio – e bisogna dargliene atto – ricorre talvolta ad espedienti che non si possono certo definire ortodossi per non concedere nuove licenze di grandi magazzini, di « supermarkets » e via dicendo. *Stricto jure*, invece, esso non avrebbe alcun potere di negare tali permessi, sottoponendo le relative domande a una serrata istruttoria in relazione alle possibilità di assorbimento del mercato, eccetera. Sappiamo infine che opera presso il Ministero dell'industria una Commissione, la quale sta studiando gli strumenti idonei attraverso i quali, non contrastando la Costituzione né le norme comunitarie, possa in certo qual modo disciplinare in forma gradualmente liberalizzatrice questa materia.

Debbo quindi respingere, da un punto di vista costituzionale e giuridico, la proposta di emendamento preannunciata dal collega Demarchi.

PRESIDENTE. In alternativa, la onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato anche il seguente emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo 6:

« I regolamenti locali non possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati, salvo l'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonché dei regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anch'io accetto lo spirito del primo emendamento della onorevole Titomanlio Vittoria, ma ritengo che inserirlo materialmente nel provvedimento sia superfluo. Penso che la onorevole proponente non avrà difficoltà a ritirarlo, quando vi sia una dichiarazione a verbale circa l'accoglimento da parte del Governo dello spirito dello stesso. È del tutto evidente che i regolamenti locali non possono deviare dalle linee direttive fissate nei regolamenti generali. È poi giusta l'osservazione dell'onorevole Merenda: inserendo quell'emendamento, metteremmo in questione la validità delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica, nonché dei regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria. Pregherei, dunque, la onorevole Titomanlio Vittoria di ritirare l'emendamento stesso.

Il secondo emendamento non fa altro che mettere in forma negativa quanto già detto in forma positiva. Decida pure la Commissione in proposito.

Vorrei, onorevole Presidente, fare a questo punto alcune osservazioni. Tutti i quesiti che questa proposta di legge ha sollevato trovano una ragione di fondo in quello che ebbi l'onore di dire nel corso della precedente seduta: noi ci troviamo di fronte a materia nuova, ancora mai disciplinata. Aggiungasi pure come da parte del Ministero si stia studiando la possibilità di disciplinare l'intera materia, inserendola nel più ampio contesto della disciplina delle conserve alimentari. È evidente, a questo punto che, dovendo predisporre una prima disciplina, le osservazioni qui formulate presentano tutte una loro validità. Non è vero, peraltro, che il Ministero si è dichiarato favorevole a questa proposta di legge per dare un primo orientamento legislativo che in sostanza si colleghi alle disposizioni già in atto, alle circolari in proposito emanate. Allo stato attuale delle cose, noi riteniamo che il provvedimento in questione rappresenti il meglio realizzabile.

È chiaro perciò che se le cose non andassero come si spera, proprio perché è in atto lo studio di questa nuova disciplina, si cercherà di apportare appena possibile al provvedimento quelle modifiche che alla luce dell'esperienza si palesassero opportune.

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro, dopo i cortesi chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Il collega Demarchi propone, sempre all'articolo 6, il seguente emendamento: aggiungere, dopo le parole « i regolamenti locali », le parole « tenendo conto degli usi e delle necessità locali ».

GIRARDIN, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tale emendamento per le ragioni già ripetutamente esposte.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anch'io mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal collega Demarchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Come gli onorevoli deputati ricorderanno, ebbi già a proporre, nel corso della seduta scorsa, un coordinamento dei termini da inserire nella legge. Affinché le industrie da una parte e gli esercizi di vendita dall'altra non predispongano le opportune attrezzature senza prima conoscere le disposizioni che saranno emanate, si era pensato a far entrare in vigore la legge in una data successiva di 180 giorni alla emanazione del decreto previsto nell'articolo 3-*bis*. Si ritiene ora che anche 90 giorni siano sufficienti. Per cui, l'emendamento aggiuntivo che il Governo propone avrebbe la seguente formulazione:

« Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3-*bis*, entrano in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 3-*bis* ».

BALDI CARLO. Sono favorevole ai termini cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, anche perché mi auguro – e ne farei vivissima richiesta al Governo – che una volta per tutte si affronti nel regolamento questa materia.

Abbiamo tutti compreso il desiderio del proponente la legge che si allarghi la vendita dei prodotti surgelati, attraverso facilitazioni nella concessione delle licenze, ma occorre non perdere di vista alcune precise situazioni. Attualmente si conservano i prodotti in tre modi: sotto vuoto, congelati e surgelati. Accade spessissimo alle massaie di acquistare, ritenendoli freschi o surgelati, dei prodotti conservati sotto vuoto, avvolti nella famosa pellicola. Il pericolo di contraffazione diventa ancora più grande con i prodotti congelati.

Questi ultimi possono essere congelati e scongelati a volontà, dal momento che l'industriale ha una sola preoccupazione, quella di trattare il prodotto in modo tale che non vada in deterioramento. Non si preoccupa certo di mantenere al prodotto stesso le caratteristiche nutritive o di colore che esso naturalmente possiede.

Prodotti surgelati. Faccio notare che la surgelazione non è il frutto di una lavorazione unica, come erroneamente e comunemente si crede. La surgelazione del pesce e quella della carne sono due cose ben diverse fra loro. Per non parlare della distinzione fra prodotti frutticoli e prodotti orticoli: per i primi, surgelazione significa anche aggiunta di zucchero: per i secondi si hanno due tipi di trattamento: un trattamento naturale, per cui il prodotto, raccolto dal campo, viene entro tre ore lavorato, asciugato e surgelato; e un trattamento particolare, consistente in un getto di vapore che disinfetta la verdura senza togliere la clorofilla (i broccoli e gli spinaci vengono anche tritati). Tutte queste cose evidentemente i consumatori di surgelati non le sanno.

Vi è un altro aspetto da considerare. La conservazione del prodotto surgelato può durare quattro-cinque ore nel frigo normale, anche settantadue-settantatrè ore nel *freezer*. Potrebbe anche verificarsi in commercio che, non disponendo di sufficiente spazio, l'esercente metta i surgelati nel frigo normale, ma sarebbero in tal caso le norme di polizia, che speriamo severe, a sanzionare l'illeicità di questa operazione.

Io ritengo che gli otto mesi richiesti dal Governo per l'entrata in vigore della legge rappresentino il minimo indispensabile, in quanto i regolamenti dovranno essere accuratamente studiati e ponderati, anche per impedire eventuali frodi nei confronti del consumatore, che questi prodotti corre a comprare, ricavandone, se frodato, anche, un danno alla salute.

PRESIDENTE. Debbo manifestare un dubbio circa l'opportunità della norma di cui stiamo discutendo. Per valersi di questa legge, il titolare dell'esercizio deve chiedere la licenza, per ottenere la quale occorre che venga emanato il Regolamento. Mi domando: fin quando il Regolamento non verrà emanato, il commerciante potrà o non potrà ottenere la licenza?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo termine è richiesto soprattutto per poter mettere in condizione l'industria di predisporre le attrezzature idonee.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo n. 7 proposto dal Governo che, salvo il coordinamento finale, recita:

« Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3-*bis*, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal suddetto articolo 3-*bis* ».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal collega Piccinelli nel corso della seduta odierna in relazione alla discussione sull'articolo 5:

« La XII Commissione Industria della Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 3052, invita il Governo ad esaminare, in sede di approvazione del Regolamento di esecuzione della legge stessa, la opportunità di introdurre norme atte a impedire frodi a danno dei consumatori acquirenti di pesce e carne freschi, prevedendo il divieto della concessione della licenza di vendita di questi prodotti ai rivenditori di prodotti freschi della stessa specie o, ove ciò non si rendesse indispensabile, a prevedere l'obbligo della apposizione di particolari timbri indelebili su tali prodotti surgelati ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno.

GIRARDIN, *Relatore*. Anch'io sono favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

Prosegue la discussione generale e sono iscritti a parlare i colleghi Di Vagno e Cataldo.

DI VAGNO. Come appare dalla lucida relazione del collega Merenda, questa legge è

quanto mai necessaria per disciplinare una materia che fino ad oggi è completamente regolata dalla legge n. 6 del gennaio 1957, legge che era venuta in essere, come ormai tutti francamente ammettono, in un momento in cui si prevedeva che nel territorio nazionale – soprattutto nelle zone centro-meridionali – sarebbero state facilmente reperite notevoli riserve di idrocarburi liquidi e gassosi.

Purtroppo però queste aspettative sono andate deluse, anche se hanno portato al positivo risultato di indurre sia l'ente di Stato sia altre società, private e pubbliche, a compiere numerose perforazioni (circa 333 pozzi), dando così corpo ad una mappa geologica molto particolareggiata del nostro Paese.

Ovviamente le delusioni hanno in seguito rallentato gli sforzi di ricerca ed è quindi sopravvenuto un periodo di vera stasi nella ricerca degli idrocarburi, mentre – come accade in tutti i paesi industrialmente più sviluppati – aumenta in continuazione il consumo degli idrocarburi, dei quali occorre disporre in sempre maggiori quantità per fornire la energia necessaria alle nostre industrie.

Per far fronte a queste esigenze è stato predisposto questo disegno di legge che non può non ricevere anche da parte nostra un consenso di massima, così come lo hanno appoggiato colleghi che mi hanno preceduto in questa discussione.

Tale legge tende – e credo che questa finalità possa essere raggiunta – anzitutto ad effettuare un effettivo censimento delle nostre possibilità, alla luce anche delle nuove attrezzature di perforazione fornite dalla tecnica moderna.

Altro scopo di questa legge è quello di compilare una dettagliata carta del sottosuolo del nostro territorio e di quello posto al di sotto del nostro mare territoriale, anche perché nel settore delle ricerche sottomarine – grazie anche all'attività dell'ENI, che in questo settore si è comportato da vero pioniere – vi è stato un notevolissimo incremento, con febbrili attività attualmente in corso nell'Oceano Indiano e nel Mare del Nord.

Altro scopo della legge è quello di far affluire numerose iniziative nel settore, iniziative che come è noto comportano notevoli investimenti di capitali, tanto che non si è ritenuto l'ENI, pur con la provata capacità tecnica dei suoi quadri sia nel settore geologico che in quello operativo ed estrattivo, capace di mettere insieme il potenziale necessario per affrontare i rischi che questo tipo di attività comporta.

È per questo che nel disegno di legge si è prevista l'eliminazione del monopolio che era stato attribuito all'ENI, prevedendo nel contempo la possibilità di una collaborazione tra ente di Stato ed organismi privati, con certe modalità particolari. Su di esse ho qualcosa da osservare, in quanto in effetti con questa legge si intende dare all'ENI una vera e propria delegazione di sovranità: esso è stato incaricato di eseguire la prospezione a larga maglia su tutto il territorio nazionale e ad esso è stata riservata una quota notevole (pari al 25 per cento) da scegliere nell'ambito delle cinque zone previste dalla legge per il successivo sfruttamento.

Naturalmente è giusto che all'ENI venga data la possibilità di muoversi con una certa discrezionalità, anche nell'ambito di scambi di concessioni con altri paesi con cui è prevista la reciprocità di trattamento nei confronti delle nostre aziende, però, a mio giudizio, è anche giusto, che l'ENI sia posto effettivamente sotto il controllo dello Stato, soprattutto attraverso l'organo più adatto a tale fine, cioè il CIPE.

Riteniamo inoltre che nelle combinazioni che ai sensi dell'articolo 37 l'ENI può effettuare con società collegate, l'ente di Stato debba in ogni caso avere una partecipazione di maggioranza. Ho voluto dire questo perché mi sembra che vi sia un certo contrasto tra l'ampiezza dei poteri che vengono in pratica delegati all'ENI in questo settore tanto importante e la possibilità, per coloro che dovessero collegarsi all'ENI in una posizione di predominio, di svolgere una politica diversa ed autonoma rispetto ai principi ed ai fini di questa legge.

Altra osservazione è che l'ENI, avendo avuto il trattamento di alta preferenza che per ovvie ragioni noi condividiamo, non deve sfuggire ad una delle modalità base di controllo dell'attività, e cioè un modello unico di bilancio. Si è osservato che l'ENI deve adeguarsi alle istruzioni del Ministero delle partecipazioni statali, ma in questo caso credo che una eccezione debba essere fatta affinché lo Stato abbia una possibilità effettiva e continua di controllo. E questo è vero soprattutto in relazione a quella parte, molto importante, della incentivazione, che nella legge è prevista attraverso un esonero fiscale pari al 50 per cento degli utili, al di sopra di una certa base ritenuta non tassabile.

Noi riteniamo dunque che si potrebbe invertire il sistema delle incentivazioni, seguendo il criterio dei rimborsi (già adottato in

altri settori, come quello dell'Ige) invece di quello degli esoneri. In tal modo, a mio avviso, si otterrebbe una maggiore responsabilizzazione dell'ente beneficiato.

Per il resto, ritengo che le perplessità che potevano nascere circa l'istituto della doppia prospezione – quella a larga maglia all'ENI e l'altra non in esclusiva – e su altri punti, sono state eliminate dopo una più attenta valutazione delle difficoltà che devono affrontare coloro che si accingono a compiere tali costosissime perforazioni (addirittura 4 o 5 volte quelle in terraferma).

Come pure la tecnica moderna ha invertito il vecchio concetto, cui si era ispirata la legge del 1957, di determinare e circoscrivere immediatamente la concessione non appena fosse stato perforato un pozzo attivo. Come giustamente si è osservato, la superficie del permesso di ricerca molto spesso, anzi sempre, non corrisponde alle possibilità effettive di produzione e di coltivazione, per le sistemazioni diverse in cui possono trovarsi i giacimenti e i pozzi. Oltre tutto, si è ora eliminato l'obbligo d'istituire quei corridoi circostanti le fasce di rispetto, che non avrebbero alcuna funzione e che renderebbero più difficile l'opera di ricerca e di perforazione, che invece si vuole facilitare al massimo.

Analogo controllo del CIPE è, a mio avviso, indispensabile affinché effettivamente una parte della produzione venga riservata allo Stato italiano. La formulazione dell'articolo 55 è piuttosto vaga, in ordine a una certa priorità genericamente prevista. Comunque, queste osservazioni potranno essere meglio fatte valere in sede di discussione degli articoli.

Sulla legge, nelle sue grandi linee, si può esprimere un giudizio positivo. Essa è stata formulata tenendo presenti le esperienze degli altri Stati europei, anche in vista di un adeguamento della nostra legislazione con quella europea e con le esperienze che si sono avute in Paesi più avanzati di noi, tenendo presente che il nostro Paese non possiede quel patrimonio storico di ricerche che permette di ridurre quello che si chiama il « costo scoperto » e che permette a quanti investono molto spesso decine di miliardi in queste operazioni di prevedere l'attività e la positività delle operazioni stesse.

Circa i poteri riservati all'ENI, ritengo che non era possibile seguire altra via, perché esso dispone di un'attrezzatura notevolissima, e soprattutto perché vi è stato un investimento di capitali tale che si sarebbe rischiato di disperdere questo grosso patrimonio del Paese se all'ENI non fosse stata riservata quella funzione primaria e di guida che gli è stata affidata nel nuovo inquadramento dell'attività estrattiva.

Modifiche al disegno di legge vanno apportate soprattutto in relazione al controllo delle decisioni dell'ENI, che presentando spesso la natura di vere e proprie scelte politiche, vanno sottoposte senz'altro al CIPE, e alla necessità, di assicurare all'ENI la maggioranza nelle società miste, onde assicurare allo Stato italiano la possibilità di fare applicare, attraverso l'ENI, quelle direttive di carattere generale e particolare che la legge postula.

CATALDO. Tralasciando di esaminare quelle norme che sono a nostro giudizio positive, riguarderò invece brevemente quella parte del disegno di legge che a nostro parere merita di essere riformata e sulla quale in sede di discussione degli articoli presenteremo opportuni emendamenti.

Condivido in larga parte l'intervento del collega Di Vagno, soprattutto circa la necessità di modificare la legge del 1957. Il relatore, onorevole Merenda, ne ha dato due giustificazioni: una di carattere autarchico, se così si può dire, sulla opportunità di assicurare al nostro Paese una disponibilità nazionale delle fonti di energia, affinché il livello dei prezzi dell'energia e la sicurezza dei rifornimenti non dipendano da vicende estranee al nostro controllo; l'altra di carattere critico, per giustificare le larghe concessioni che il disegno di legge attuale riserva soprattutto alle compagnie petrolifere. Può sembrare a prima vista che venga fatto un trattamento di favore all'ENI, mentre in effetti, attraverso le società collegate, di queste facilitazioni beneficiano anche le imprese private. È questo l'aspetto che maggiormente preoccupa il gruppo comunista.

Non sappiamo con quanta fondatezza il Relatore parli di elevati oneri di superficie, sproporzionati alle reali prospettive dei ritrovamenti, e quindi di remore all'estensione e al potenziamento della ricerca.

Sta di fatto comunque che, partendo da queste premesse, la legge del 1957 viene modificata, nell'interesse dell'ENI e nell'interesse dei privati. Proprio queste premesse tuttavia, a mio modo di vedere, aumentano la nostra perplessità, anche perché più che di motivazioni si tratta di semplici enunciazioni di comodo, a puro sostegno della tesi che si vuol far prevalere.

In effetti è cominciata la grande caccia, soprattutto in Adriatico, che viene considerato

con enorme interesse non solo per il rilevantissimo spessore dei bacini individuati, ma anche per le condizioni particolarmente favorevoli in cui si potrebbe svolgere la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi (acque relativamente calme con fondali non molto profondi). Basterà ricordare che attualmente sul mare territoriale sono già in vigore undici permessi e concessioni, che coprono circa 1.750 miglia quadrate, e fino al 1964 – data in cui fu sospesa la concessione dei permessi – erano in istruttoria 59 richieste, che coprono oltre cinquemila miglia quadrate.

Posta molto grossa quindi quella che viene oggi disciplinata in modo differente da quanto stabilito per la terraferma dalla legge del 1957. Che ciò fosse necessario per affermare il diritto dello Stato sulla piattaforma continentale – conformemente alla dichiarazione di Ginevra del 23 aprile 1958, la quale riconosce espressamente il diritto dello Stato costiero di prendere misure per l'esplorazione della piattaforma continentale e per lo sfruttamento delle sue risorse naturali – e per adeguare alcune norme, non abbiamo difficoltà a convenire. Siamo perplessi invece per quanto riguarda le posizioni dell'ENI e degli altri gruppi italiani e stranieri.

La nostra opinione è confortata dalle reazioni estremamente favorevoli suscitate dalla nuova disciplina nelle grandi compagnie petrolifere internazionali. Cito testualmente dal *Petit Journal* del 29 giugno 1966: « L'ENI cercherà soci per imprese in partecipazione in vista della coltivazione del giacimento di idrocarburi Ravenna mare, nell'Adriatico. La notizia è stata data da un funzionario dell'ENI nel corso di un'intervista. Il disegno di legge che autorizza imprese in compartecipazioni del genere è all'esame del Parlamento italiano. Una volta che sia stata ottenuta la approvazione parlamentare, cosa che sembra ormai acquisita, l'Adriatico potrebbe presentare per l'industria petrolifera internazionale un interesse quasi pari a quello dei giacimenti del Mare del Nord ».

Nello stesso senso si esprimono altre pubblicazioni, di cui per altro credo non sia necessario dare lettura, anche per contenere in un tempo ragionevole il mio intervento.

Ed anche se può sembrare estremamente semplicistica l'osservazione che sto per fare, non per questo viene meno la giustezza della prima impressione che si ricava soffermandosi sui criteri delle concessioni, di cui balza evidente in primo luogo la esiguità del canone (lire 40 per ettaro). Si aggiunga a ciò che le aliquote di prodotto da conferire allo Stato (*royalties*) sono state ridotte per il petrolio dal 18 all'8 per cento e per il metano al 5 per cento della produzione, e si vedrà come è giusto parlare di buon terreno di caccia per le compagnie private.

Non solo quindi l'incidenza fiscale è stata portata a livelli tra i più bassi del mondo, ma è stata prevista l'esenzione ventennale dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per i profitti reinvestiti, fino alla concorrenza del 50 per cento dei profitti stessi.

MERENDA, *Relatore*. Con il permesso del collega Cataldo vorrei fare una precisazione: è vero che è prevista l'esenzione per i profitti reinvestiti fino al 50 per cento dei profitti stessi, ma a condizione che venga reinvestita una somma pari al doppio dell'aliquota sottratta al pagamento dell'imposta. In pratica, cioè, una società sarà esonerata dal pagamento di una quota di profitto pari a 50 (su un profitto totale di 100) soltanto se 100 è anche la somma investita.

CATALDO. D'accordo; comunque è sempre una grossa facilitazione. D'altra parte ho già premesso che io mi soffermo soltanto su quelli che riteniamo i punti negativi del disegno di legge, trascurando quelli che riteniamo validi.

Tale provvedimento meriterebbe, a mio avviso, allo stato attuale, un nostro voto di astensione, ma ciò non significa che la nostra posizione possa mutare e divenire favorevole ove vengano accettati quegli emendamenti che noi presenteremo e di cui intendo fin da questo momento esporre le linee generali.

Dall'esame del disegno di legge, e particolarmente dell'articolo 37, appare evidente che il Governo vuole introdurre una notevole liberalizzazione nella disciplina della ricerca di idrocarburi, aprendo questo settore all'intervento dei gruppi privati italiani e stranieri e riservando allo Stato, attraverso l'ENI, un certo controllo. Ma quale sarà in effetti la posizione in cui verrà a trovarsi l'ENI? La prospezione esclusiva che ad esso viene affidata e la priorità nella scelta del 25 per cento delle aree in ciascuna zona della piattaforma continentale sembrerebbero indicare che lo Stato intenda ancora mantenere una funzione di guida e di controllo nel settore; ma tale possibilità viene sostanzialmente vanificata quando si concede all'ENI, sia nella fase di ricerca che in quella di coltivazione, di associarsi con gruppi privati italiani o stranieri. In tal modo i privilegi che vengono concessi all'ENI si estenderebbero ai gruppi privati

associati ad esso, mentre l'ente di Stato vedrebbe inevitabilmente limitata la propria autonomia.

Per questo noi comunisti riteniamo debbano essere introdotti i seguenti principi, per stabilire delle salvaguardie: *a*) diritto dell'ente di Stato di partecipare allo sfruttamento di idrocarburi rinvenuti da altre società, entrando in partecipazione con esse in posizione di parità, come previsto nella legislazione francese e in quella olandese; *b*) possibilità per l'ENI, nelle aree ad esso riservate, di associarsi con terzi, ma in posizione maggioritaria; *c*) destinazione prioritaria degli idrocarburi rinvenuti al prodotto nazionale e quindi opzione dell'ENI per l'acquisto di tali idrocarburi a prezzi che riflettano gli effettivi costi.

Questi sono i principi di carattere generale che noi cercheremo di concretizzare in emendamenti a quelle norme nelle quali riteniamo il disegno di legge non essere abbastanza chiaro e moderno.

Un'ultima osservazione. La faccio perché riguarda una questione relativa al metodo di lavoro della nostra Commissione, onorevole Presidente; si tratterà, se si vuole, di un rilievo di carattere molto semplicistico, ma noi abbiamo notato che sono a disposizione dei commissari alcuni studi redatti a cura della industria mineraria petrolifera, diretti a portare a conoscenza dei componenti della Commissione l'esistenza di alcuni rilievi, addirittura di carattere costituzionale, a questo disegno di legge.

Ritengo dunque che invece di queste pubblicazioni di parte sarebbe stato molto più utile ed opportuno per i commissari avere a disposizione del materiale elaborato dal Ministero competente, da riviste specializzate o da enti economici o politici.

Desideravo quindi soltanto porre in evidenza, senza che ciò dovesse suonare come critica alla Presidenza, che sarebbe semmai utile ottenere – attraverso la segreteria della Commissione – in occasione di discussioni legislative così importanti come quella oggi all'ordine del giorno, dal Ministero o dalle varie parti politiche, una adeguata documentazione.

Non desidero prolungare oltre questo mio intervento, anche perché sarebbe inutile illustrare alla Commissione le modifiche che il disegno di legge intende apportare in ordine alla estensione dei diritti di cui l'ENI verrebbe a disporre, ma mi sembra ugualmente opportuno richiamare quanto, in ordine soprattutto all'intervento di operatori stranieri, ebbe a dichiarare, attraverso il suo relatore onorevole Dosi, la Commissione Industria nel 1957: « La maggioranza della Commissione ha ritenuto che permettendo all'ENI di operare con società miste si sarebbe fatto partecipe il capitale privato dei particolari vantaggi accordati all'ENI in relazione alla natura pubblica della sua struttura e delle funzioni ad esso affidate ».

Noi chiediamo: non è vero ancora oggi ciò che allora diceva, a nome della maggioranza della Commissione, il relatore Dosi? Egli continuava: « Tale soluzione risulta in contrasto con lo spirito della legge che non deve certamente risolvere il problema di creare al capitale privato proficue occasioni di investimento, attraverso il controllo di pacchetti azionari di società miste gravitanti di fatto nell'ambito di organizzazioni statali efficienti ed attrezzate. Importante è invece indurre e stimolare l'iniziativa del capitale privato ad impegnarsi direttamente, con proprie organizzazioni tecniche modernamente concepite... ».

In conclusione quindi, siamo d'accordo nel concedere vantaggi all'ENI, mentre abbiamo perplessità sul fatto che esso possa agire con gruppi privati, anche stranieri.

Infine dobbiamo avanzare un'ultima osservazione nei confronti dell'ENI (anche se ciò non è proprio in stretta relazione con il provvedimento in discussione), e precisamente a proposito del comportamento di tale ente nei confronti delle sue società (in particolare l'ANIC nel settore petrolchimico) che riservano ai lavoratori dipendenti un trattamento molto spesso peggiore, dal punto di vista politico ed economico, di quello delle aziende private.

Tanto per fare un esempio, abbiamo assistito, proprio nel campo della petrolchimica, a numerosi scioperi dei lavoratori delle aziende dipendenti dall'ENI che non sono però valsi ad ottenere una modifica del vecchio contratto. Noi dobbiamo quindi dare all'ENI, quale ente di Stato, tutte le facilitazioni possibili, ma dobbiamo anche pretendere da esso in ogni occasione che sopratutto nei confronti dei lavoratori tenga un comportamento migliore, o quanto meno non peggiore, di quello delle aziende private.

Per quanto riguarda i nostri emendamenti, saranno presentati alla Presidenza entro la prossima seduta.

PRESIDENTE. Circa l'osservazione del collega Cataldo a proposito della documenta-

zione, vorrei dire che condivido pienamente l'esigenza da lui rappresentata di fornire ai colleghi ampio materiale per la discussione, però devo aggiungere che attualmente le Commissioni non sono direttamente attrezzate per questa attività. Provvede invece ad espletare incarichi di ricerca e di documentazioni, a norma dell'articolo 4 del suo regolamento, del luglio 1965, il Servizio Studi legislazione e inchieste parlamentari. Possono conferire gli incarichi anche i Presidenti della Commissioni, sollecitati in tal senso, se del caso, dai commissari. Gneralmente perviene di volta in volta ai vari deputati del materiale che non passa per la Commissione, ma attraverso l'ufficio postale; anzi, se dovesse accadere che organizzazioni di categoria o gruppi di persone si rivolgessero alla Commissione perché alcuni documenti di parte fossero trasmessi ai colleghi, il Presidente si rifiuterebbe di prestarsi a questo gioco.

Detto ciò, comunico che la discussione è rinviata a martedì prossimo alle ore 17.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (3052).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Brighenti, Cataldo, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Malfatti Francesco, Merenda, Olmini, Origlia, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Bova e Di Leo.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO